



TITOLO III
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E DEL REVISORE DEI CONTI
(aggiornato alle modifiche di statuto del 29/06/2017)

Articolo 1

Le elezioni del Consiglio Direttivo e la nomina del Collegio del Revisore dei Conti sono fatte ogni tre anni secondo le norme di cui agli artt. 12, 20, 22 dello Statuto e secondo quelle del presente Regolamento.

Articolo 2

Il Consiglio Direttivo, con lettera circolare inviata a tutti i soci, fissa la data entro la quale gruppi di almeno 15 (quindici) soci, aventi diritto la voto a norma dell'art. 12 dello Statuto, possono presentare alla Segreteria elenchi di soci effettivi da essi proposti come candidati, il termine non può essere inferiore a giorni 15 (quindici) dalla data di spedizione della lettera. Con le stesse modalità singoli soci possono presentare la propria autocandidatura, compilando l'apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo. Gruppi di almeno 5 (cinque) soci possono presentare la candidatura di un singolo effettivo.

Articolo 3

Gli elenchi di candidati proposti dovranno essere firmati, anche su più fogli separati, dai proponenti e dagli stessi candidati per accettazione. Il Consigliere Segretario procede alla verifica dei requisiti dei candidati, dei presentatori e degli autocandidati a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo compila la scheda di votazione, costituita da un'unica lista in ordine alfabetico, precisando quali sono fra essi gli autocandidati e quegli inseriti negli elenchi proposti da gruppi di soci, con la specificazione che i soci potranno comunque dare il proprio voto a qualsiasi altro socio eleggibile.

Possono essere votati al massimo 13 nominativi, pena nullità del voto.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 17 dello Statuto, convoca l'Assemblea straordinaria dei soci del Collegio per una data successiva di almeno 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la presentazione degli elenchi dei candidati.

In tale Assemblea, sia i candidati che i proponenti, nonché gli autocandidati, possono esporre il proprio parere sui programmi futuri del Collegio e viene data a tutti i soci presenti la facoltà di proporre domande.

Articolo 6

Il Presidente dell'Assemblea, di cui all'art. 20 dello Statuto, assistito dal Consigliere Segretario, procede:

- all'individuazione dei soci presenti che hanno diritto al voto a norma dell'art. 12 dello Statuto,
- a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei nominativi dei tre scrutatori previsti all'art. 20 dello Statuto e fra di essi quello del presidente: essi costituiscono la Commissione per le votazioni;

- a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la nomina del Revisore dei conti, individuato fra quelli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili e non soci del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, a norma dell'art. 32 dello Statuto;
- alla consegna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo e la lista per la eventuale nomina del Revisore dei Conti.

Articolo 7

Si procede quindi alle operazioni di voto, che vengono verbalizzate dal Consigliere Segretario e sottoscritte dal presidente della Commissione per le votazioni.

Articolo 8

La Commissione per le votazioni, seduta stante se possibile ovvero in data successiva, provvede allo scrutinio, comunicandone i risultati al Presidente del Collegio.

Articolo 9

Il Presidente del Collegio, a norma dell'art. 20 dello Statuto, comunica i risultati delle votazioni a tutti i soci, dandone anche notizia sull'Albo murale presso la sede del Collegio.

Articolo 10

Eventuali contestazioni sul modo di condurre le operazioni di scrutinio, sollevate da uno o più membri della Commissione, devono essere messe immediatamente a verbale e, seduta stante venire risolte a maggioranza assoluta dai membri della Commissione; in caso di parità prevale il voto del presidente della Commissione.

Articolo 11

Contro l'operato della Commissione per le votazioni è ammesso, entro 15 (quindici) giorni dalla data della Comunicazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il ricorso all'Assemblea, che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricorso.